

## **STATUTO "ASSOCIAZIONE ITALIA ASEAN"**

### **Articolo 1 - Costituzione**

È costituita la "ASSOCIAZIONE ITALIA ASEAN" con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 108. Delegazioni e uffici secondari ed operativi dell'Associazione potranno essere costituiti e soppressi, su decisione del Consiglio Direttivo, sia in Italia, che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale, le attività statutarie di cui agli articoli 2 e 3. La Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

### **Articolo 2 - Scopi**

"L'ASSOCIAZIONE ITALIA ASEAN" opera su propria iniziativa e in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali ed esteri allo scopo di favorire lo sviluppo ed approfondimento dei rapporti e delle relazioni tra l'Italia e i Paesi facenti parte dell'ASEAN (ASSOCIAZIONE DELLE NAZIONI DEL SUD EST ASIATICO).

La Associazione - con l'obiettivo una migliore conoscenza reciproca ed a fini di utilità generale - promuove e favorisce le relazioni tra Italia e l'ASEAN ed i suoi Stati Membri attraverso iniziative che possono estendersi ai settori economici, culturali, formativi, scientifici ed artistici; promuove studi e ricerche, mettendo a disposizione dei membri i risultati; favorisce l'attuazione di programmi ed organizza eventi utili a migliorare e sviluppare i rapporti nel quadro

dei rapporti esistenti anche a livello governativo e comunitario. La Associazione intende collaborare con altre organizzazioni, nazionali ed internazionali, sia governative che private, in modo particolare l'Unione Europea, l'ASEAN, la Banca Asiatica dello Sviluppo e le organizzazioni internazionali, incluse quelle finanziarie, per la realizzazione delle proprie finalità ed è aperta, tenuto conto della specifica loro esperienza, a forme di collaborazione con altri soggetti interessati.

### **Articolo 3 - Attività**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà:

- a. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate
- b. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima;
- c. promuovere e organizzare missioni economiche e di studio, manifestazioni, mostre, fiere; convegni, seminari e corsi di formazione; siti internet dedicati e pubblicazioni; istituire premi e borse di studio e ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo delle relazioni tra l'Italia ed i Paesi dell'ASEAN;
- d. svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 4 - Patrimonio**

Il patrimonio della Associazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che le pervengano a qualsiasi titolo;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da contributi di enti ed organismi internazionali.

#### **Articolo 5 - Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Associazione è costituito:

- dalle quote annuali e straordinarie versate dai membri;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, dai membri della Associazione sia italiani che esteri, ovvero da enti ed organismi internazionali;

- dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 6 - Membri della Associazione**

I Membri della Associazione si dividono in:

- Soci Fondatori
- Soci Sostenitori
- Associati Istituzionali ed Ordinari

#### **Articolo 7 - Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Possono altresì assumere la qualifica di Soci Fondatori i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche privi di personalità giuridica, i quali vengano ammessi con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Fondatori, alle seguenti condizioni:

- a) preventiva presentazione da parte di un Socio Fondatore;
- b) assunzione dell'impegno a concorrere in maniera rilevante alla vita, al patrimonio e al fabbisogno economico della Associazione, mediante versamento in denaro di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il versamento in denaro di cui sopra, in conformità ad apposita delibera del Consiglio Direttivo, può essere sostituito o integrato dalla

prestazione di attività, anche professionale, in favore dell'Associazione.

La qualifica di Socio Fondatore non è soggetta a termini di durata né alla possibilità di dare disdetta, tuttavia, la mancata partecipazione alla vita dell'Associazione, così come l'omissione dei versamenti previsti dal presente statuto ai fini della contribuzione al patrimonio e ai fabbisogni dell'Associazione stessa nonché della mancata prestazione delle attività eventualmente assunte a proprio carico, determina la perdita della qualifica di Membro Fondatore e l'esclusione dall'Associazione a seguito di apposita delibera adottata dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi degli altri Fondatori.

#### **Articolo 8 - Soci Sostenitori ed Associati**

Chi intende aderire all'Associazione presenta domanda di ammissione, specificando se intende aderire come Socio Sostenitore o Associato.

Tutte le domande di adesione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo al quale è rimesso il potere di accettarle con voto insindacabile della maggioranza dei suoi membri. L'ammissione impegna l'aderente, sia esso Socio sostenitore o Associato per l'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene disdetta almeno due mesi prima della scadenza annuale. Per le adesioni che intervengono durante l'anno gli obblighi contributivi

decorrono dall'inizio del semestre in corso al momento dell'adesione. Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, s'impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi significativi in denaro e/o prestazione di attività, anche professionale, in favore dell'Associazione, il tutto nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo in occasione della delibera di ammissione e successivamente, in mancanza di disdetta, di anno in anno, all'inizio di ciascun esercizio. Possono ottenere la qualifica di Associati le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, s'impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il versamento della quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo in occasione della delibera di ammissione e successivamente, in mancanza di disdetta, di anno in anno, all'inizio di ciascun esercizio.

Il Consiglio Direttivo ha in ogni caso la facoltà di predeterminare la quota annuale dovuta dai Soci Sostenitori e dagli Associati ed in tal caso, la delibera d'ammissione non conterrà alcuna quantificazione e le quote come da ultimo fissate, resteranno ferme fino a che il Consiglio non riterrà di aggiornarle.

### **Articolo 9 - Partner**

Le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati, italiani o esteri che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendano entrare in contatto con le sue attività, anche allo scopo di una loro promozione, potranno formulare richiesta di essere ammessi come "Partner". Le richieste devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo al quale è rimesso il potere di accettarle con voto insindacabile della maggioranza dei suoi membri. I Partner hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle Assemblee e non sono soggetti all'obbligo di versare contributi in favore dell'Associazione.

### **Art. 10 - Prerogative dei Soci**

La qualifica di Socio Fondatore, Socio Sostenitore ed Associato (di seguito congiuntamente indicati come i "**Soci**"), indipendentemente dalla categoria di appartenenza, conferisce il diritto a partecipare:

- a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- all'Assemblea dei soci esercitando il diritto di voto,

I Soci sono tenuti:

- a corrispondere all'Associazione un contributo annuo differenziato a seconda della categoria di appartenenza secondo i principi enunciati ai precedenti articoli 7 ed 8;
- a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti

approvati dagli Organi competenti e tutte le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

La qualità di Socio si perde per:

- recesso da parte del Socio, da comunicare entro il 30 ottobre di ciascun anno;
- decesso del Socio persona fisica o scioglimento del Socio persona giuridica o Ente;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a proprio insindacabile giudizio, nei confronti dei Soci che non osservino le disposizioni dello statuto o degli eventuali regolamenti o comunque le deliberazioni degli Organi dell'Associazione o che, senza giustificati motivi, non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

La qualità di Socio Sostenitore ed Associato si perde inoltre in caso di disdetta comunicata nei termini di cui al precedente articolo 8.

#### **Articolo 11 - Anno Finanziario**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

#### **Articolo 12 - Organi della Associazione**

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il (i) Vicepresidente(i);

- il Tesoriere;
- il Revisore Legale, se nominato.

#### **Articolo 13 - Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo alcuno; tuttavia, i componenti degli organi dell'associazione possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio nonché un compenso per particolari incarichi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo in occasione del conferimento dell'incarico stesso.

#### **Articolo 14 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla scadenza di ciascun esercizio, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni Socio a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione, nei casi in cui la stessa sia imposta dalla legge o dal presente statuto, laddove lo ritenga opportuno e altresì nel caso in cui ne facciano richiesta un numero di Soci pari ad almeno un terzo degli aventi diritto di voto. Fermo rimanendo il diritto di assistere ai lavori assembleari riconosciuto dal precedente articolo 9 ai Partner, possono intervenire in Assemblea con

diritto di voto tutti i Soci, purché si trovino in regola con il pagamento dei contributi. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice civile. All'Assemblea dei Soci spetta il compito di:

a) nominare e revocare i membri elettivi del Consiglio Direttivo;

b) nominare e revocare, ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;

c) approvare il bilancio;

d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

h) formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Associazione, nonché sul bilancio preventivo e sul rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. In caso di

pluralità di Vicepresidenti, la funzione di Presidente dell'Assemblea sarà assunta dal Vicepresidente più anziano di età. In mancanza delle persone sopra indicate l'Assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea il potere di verificare la legittimazione dei presenti e dirigere la discussione dei lavori.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Presidente è coadiuvato da un Segretario, anche non socio, il quale redige il verbale dell'Assemblea.

#### **Articolo 15 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri di Diritto e Consiglieri Elettivi.

Sono Consiglieri di Diritto:

- a) tutti i Soci Fondatori, ai quali è consentito, nominare un proprio rappresentante tra i membri dell'Associazione;
- b) il Presidente di turno degli Ambasciatori dei Paesi Membri dell'ASEAN accreditati presso il Governo italiano, ove ne faccia richiesta;

Possono essere nominati fino ad un massimo di nove Consiglieri Elettivi di cui:

- massimo cinque Consiglieri nominati dall'Assemblea tra i Soci disposti ad un contributo ulteriore rispetto alla quota di partecipazione fissata dal Consiglio Direttivo. Al riguardo si precisa che il maggior contributo può essere rappresentato, in alternativa rispetto ad un versamento in denaro, dalla prestazione di attività, anche professionale, in favore dell'Associazione;
- massimo quattro Consiglieri nominati dall'Assemblea, anche al di fuori dei Soci, tra soggetti rappresentativi di Istituzioni Pubbliche, Istituzioni Finanziarie e Ministeri o altri organismi pubblici nazionali ed internazionali, operanti

nel campo economico e finanziario.

I Consiglieri Elettivi restano in carica per tre esercizi e il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Possono essere rinominati e sono revocabili, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati, il quale avrà facoltà di designare il sostituto. La cessazione del Consiglio per scadenza del mandato triennale ha effetto dal momento in cui viene insediato il nuovo Consiglio. Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, un nuovo componente del Consiglio dovrà essere prescelto da parte di chi aveva a suo tempo nominato il Consigliere uscente. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione. In particolare, esso provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Associazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione all'assemblea;
- controllare il patrimonio e la situazione finanziaria;
- nominare il Presidente e i Vicepresidenti;

- nominare il Tesoriere;
- nominare se necessario i responsabili delle delegazioni e uffici della Associazione; - deliberare sulle domande di ammissione e sulla espulsione dei membri della Associazione per gravi motivi morali e disciplinari;
- deliberare l'entità dei contributi per le varie categorie di Soci nonché definire il contributo in denaro o alternativo al denaro a carico dei Soci che intendano entrare a far parte del Consiglio Direttivo quali membri elettivi;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- decidere la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- conferire particolari incarichi utili per il raggiungimento delle finalità della Associazione, anche ad associati. Qualora tali incarichi venissero conferiti a membri del Consiglio Direttivo sarà necessaria l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per il Consiglio; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza

della metà più uno dei suoi componenti. Salvo quanto previsto dal presente Statuto e salva diversa inderogabile disposizione di legge, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. In caso di pluralità di Vicepresidenti, la funzione di Presidente dell'Assemblea sarà assunta dal Vicepresidente più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario della riunione, nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 16 - Presidente della Associazione**

### **Vicepresidenti - Tesoriere**

Il Presidente della Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno ed è rieleggibile. Convoca e presiede di diritto l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione. Egli può delegare singoli compiti al o ai Vicepresidenti, nominati, sempre in seno al Consiglio Direttivo, in numero massimo di due per la durata di tre esercizi con possibilità di essere rieletti. In aggiunta ai compiti esplicitamente delegati dal Presidente il Vicepresidente avrà il compito di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento.

Nell'ipotesi di nomina di due Vicepresidenti, ferma la possibilità di delegare loro specifiche competenze, uno dei due sarà nominato Vicepresidente Vicario con competenza per le attività operative e l'altro, nominato Vice Presidente

Scientifico, avrà competenze in materia scientifica ed editoriale.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra soggetti non appartenenti al Consiglio Direttivo stesso, resta in carica tre esercizi e il suo mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Può essere rinominato ed è revocabile, prima della scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo, il quale avrà facoltà di designare il sostituto.

Esso sovrintende alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi da portare in approvazione del Consiglio Direttivo; nonché ai rapporti bancari e postali al fine di verificarne la correttezza e l'adeguatezza alle finalità dell'Associazione; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 17 - Organo di Controllo**

Se ritenuto opportuno ed in ogni caso in cui risulti obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da un solo membro scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durerà in carica per tre esercizi, All'Organo di Controllo sarà affidata la revisione legale dei conti oltre ad un generico compito di controllare la gestione dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio.

### **Articolo 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'associazione si scioglie secondo le modalità di cui all'art.

27 del c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge.